



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

Dott. [REDACTED] presidente  
Dott. [REDACTED] consigliere  
Dott. [REDACTED] consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del registro generale dell'anno [REDACTED], vertente tra

[REDACTED], con gli avv.ti [REDACTED];

parte appellante

E

SICURITALIA IVRI S.p.A., con l'avv. Antonio Castro;

parte appellata

CONSIDERATO

che l'appellante ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;

che, per uniforme giurisprudenza della suprema Corte, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, che il giudice d'appello può disporre solo in presenza di «gravi e fondati motivi» ai sensi dell'art. 283 c.p.c., è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, conseguente ad una delibazione sommaria della fondatezza



dell'impugnazione ed alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza;

che la nuova formulazione della norma non solo restringe il campo di operatività dell'inibitoria al caso che l'esito dell'impugnazione appaia sempre meno favorevole all'istante sul piano prognostico ma richiede altresì che il pregiudizio – che non può esaurirsi nella mera fisiologica produzione degli effetti propri dell'esecuzione della sentenza impugnata – non sia soltanto allegato, ma altresì comprovato;

che, nel caso di specie, all'esame sommario riservato al giudice del gravame in sede di giudizio sulla sospensiva, la sentenza impugnata non presenta palesi vizi di motivazione, tali da consigliare la sospensione della sua esecutività in ragione della valutazione prognostica della fondatezza dell'appello, pur facendo riserva di ogni più approfondito esame dei motivi di censura spiegati dall'appellante alla sede della decisione conclusiva;

che, quanto alla sussistenza del *periculum*, l'appellante ha argomentato sul pregiudizio nel contesto di una sentenza di condanna al pagamento di somma di danaro in cui detto requisito di norma difetta in radice, mancando pure elementi per dubitare della solvibilità della controparte nel garantire la ripetizione in caso di riforma della sentenza dal momento che dell'eventuale restituzione dovrà far carico all'incorporante Sicuritalia IVRI spa, restando quindi ininfluenti le eventuali perdite di esercizio lamentate;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;  
rinvia la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2/12/2022 ore 12,30.

Si comunichi.

Roma, 26/3/2021

IL PRESIDENTE

